Oggetto: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Protocollo d'intesa stipulato dal Ministero della Giustizia con la Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli
Mittente: Presidenza CNF <presidenza@consiglionazionaleforense.it>
Data: 08/10/2024, 15:03
A: coa <coa@consiglionazionaleforense.it>
CC: dgmc <dgmc@giustizia.it>

Ill.mi Signori
PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

e, per conoscenza :
Ministero della Giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità – Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova

OGGETTO : **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Protocollo d'intesa stipulato dal Ministero della Giustizia con la Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli.**

Ill.mi Signori Presidenti,
per incarico del Consigliere Segretario del Consiglio Nazionale Forense, Avv. Giovanna Ollà, e come richiesto dalla scrivente Direzione Generale del Ministero della Giustizia, si trasmette alla Vostra c. a. la nota in oggetto, ai fini della più ampia diffusione tra gli iscritti.
Con i migliori saluti,
Oscar De Tommasi

- 9 OTT. 2024
PERVENUTO IL
PROT. N. 5232/2024

ORDINE AVVOCATI

Consiglio Nazionale Forense
Presidenza
tel. +39.06.977488

Le informazioni in questa e-mail sono confidenziali e riservate esclusivamente al destinatario. I destinatari non autorizzati sono tenuti alla riservatezza. Se ha ricevuto questa e-mail per errore ci informi immediatamente e distrugga le copie in suo possesso.
L'uso, la diffusione, spedizione, stampa o copia di questa e-mail sono proibite in conformità con gli artt. 15 Cost., 616 del codice penale e i dati sono trattati nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali dell'Unione Europea (2016/679).

Allegati:

Nota DGMC 08.10.2024.pdf 542 kB

cnfo - A70QVQA - REG.UFF - INGRESSO - Prot. n. 0004760 del 08-10-2024
COPIA CORTESIA NON OPPONIBILE A TERZI COME DA LINEE GUIDA AGID DOC. INFORMATICO
PER FIRME E PROCEDIMENTI RIFERIRSI AL DOC. INFORMATICO SENZA STAMPIGLIATURA
PER DATI DI PROTOCOLLO RIFERIRSI ALLA SEGNATURA.XML

m_dg.DGMC.08/10/2024.0067327.U

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova
Ufficio III

Al Presidente del Consiglio Nazionale Forense-CNF
Francesco Greco
ROMA

OGGETTO: Richiesta di collaborazione per la diffusione presso i Consigli provinciali dell'Ordine degli Avvocati del Protocollo d'intesa nazionale stipulato dal Ministero della Giustizia con la Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli.

Ill.mo Presidente,

faccio seguito alla nota del 05 maggio 2021, n. 20997.U, per richiedere la collaborazione del Consiglio Nazionale Forense, al fine di favorire la diffusione presso i Consigli provinciali dell'Ordine degli Avvocati del Protocollo d'intesa nazionale sottoscritto, in data 26.09.2024, dal Ministero della Giustizia con la Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli.

Il Protocollo nazionale stipulato con la Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli è volto a favorire la stipula di convenzioni locali per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova per adulti sull'intero territorio nazionale tra i tribunali ordinari e le strutture dell'Associazione, ma anche con le altre organizzazioni senza scopo di lucro con le quali la stessa collabora attivamente al fine di promuovere i valori della solidarietà, della mutualità, dell'inclusione e della promozione sociale di gruppi svantaggiati, della sicurezza sociale e di sviluppare il senso di cittadinanza, di giustizia e il rispetto delle leggi.

Si rammenta che i protocolli nazionali d'intesa sottoscritti a livello centrale non sono immediatamente vincolanti, né per i tribunali, né per le articolazioni territoriali delle associazioni e degli enti. Anche nel caso del Protocollo nazionale d'intesa in oggetto, sarà cura degli uffici locali di esecuzione penale esterna adoperarsi affinché possano essere stipulate convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova per adulti tra i tribunali ordinari e le sedi locali della Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
Domenico Arena

MC

Via Damiano Chiesa, 24 00136 - ROMA Tel. 06 681881 e-mail prot.dgmc@giustiziacert.it

cnfo - A70QVQA - REG.UFF - INGRESSO - Prot. n. 0004760 del 08-10-2024
COPIA CORTESIA NON OPPONIBILE A TERZI COME DA LINEE GUIDA AGID DOC. INFORMATICO
PER FIRME E PROCEDIMENTI RIFERIRSI AL DOC. INFORMATICO SENZA STAMPIGLIATURA
PER DATI DI PROTOCOLLO RIFERIRSI ALLA SEGNATURA.XML

Ministero della Giustizia

Società di San Vincenzo De Paoli
Federazione Nazionale Italiana

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

E

LA FEDERAZIONE NAZIONALE ITALIANA SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI ODV

"Per promuovere la stipula di convenzioni locali per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova per adulti tra le sedi della Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV e i tribunali ordinari"

PREMESSO che le Regole riguardanti gli standard minimi per le misure non detentive (le Regole di Tokio) del 14.12.1990, alla regola 1.2 promuovono il coinvolgimento della comunità nella gestione ed esecuzione delle sanzioni non detentive e, in particolare, nell'azione di sostegno dell'autore di reato;

PREMESSO che la Raccomandazione R (2010)1 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati Membri sulle Regole in materia di *probation*, tutt'ora in vigore, alla Parte 3 "*Responsabilità e rapporti con altri organismi*", art. 37, auspica che i servizi di *probation* cooperino con altri organi del sistema giudiziario, con i servizi di sostegno e con la società civile per svolgere efficacemente la loro missione e adempiere ai loro obblighi;

PREMESSO che la legge 28 aprile 2014, n. 67 ha introdotto l'art. 168 *bis* c.p., in base al quale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, tenuto conto del programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna;

PREMESSO quanto previsto dall'art. 141- ter c.p.p. "*Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova*";

PREMESSO che l'art. 120 del D.P.R 230/2000 "*Regolamento recante norme sull'Ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*" prevede che gli Uffici di Esecuzione penale esterna curino la partecipazione della comunità esterna al reinserimento sociale dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e le possibili forme di essa;

PREMESSO che la concessione della messa alla prova per adulti è subordinata alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, che consiste in un'attività non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2, comma 1, del Decreto del Ministro della giustizia 8 giugno 2015, n. 88, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta anche sulla base di convenzioni con Amministrazioni che hanno competenza nazionale;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 2, comma 4, del Decreto 8 giugno 2015, n. 88 nelle convenzioni sono specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti. Nella fattispecie, tali mansioni sono quelle di cui alle lettere: *a.* prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcoldipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori e stranieri; *d.* prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche; *e.* prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico,

compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia; *f.* prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;

CONSIDERATE le disposizioni emanate in materia e, in particolare, della lettera circolare n. 0146397 dell'11 aprile 2011 emessa dalla Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna e della successiva nota n. 326641 del 1° ottobre 2015;

CONSIDERATO che, nell'ambito di un progetto individualizzato di reinserimento sociale e con una partecipazione responsabile da parte dell'imputato, lo svolgimento di concrete attività non retribuite a beneficio della collettività, non solo rappresenta la riparazione del danno procurato alla società, ma soprattutto aiuta lo stesso imputato a rielaborare in senso critico la propria condotta deviante e ad acquisire consapevolezza del valore sociale della stessa azione restitutiva;

CONSIDERATO che l'Ente firmatario del presente protocollo rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

CONSIDERATA la necessità di favorire l'implementazione del ricorso all'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova per adulti attraverso l'ampliamento delle opportunità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, mediante la stipula di convenzioni tra le sedi della Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV e gli enti e le associazioni non profit ad essa affiliati e i tribunali ordinari;

CONSIDERATO che la Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV è stata costituita in Italia nel 1842 ed ha il compito di rendere autosufficiente ogni persona, promuovendo la sua dignità, mediante l'impegno concreto, personale diretto e continuativo attuato nelle forme e nei modi necessari, per la rimozione delle cause delle situazioni di bisogno e di emarginazione, individuali e collettive, in un cammino di sempre maggior giustizia, accompagnando i propri membri in un cammino di fede attraverso l'esercizio della carità;

CONSIDERATO che la Federazione Nazionale Società di San Vincenzo De Paoli ODV, fa parte della Confederazione Internazionale della Società di San Vincenzo De Paoli e riunisce e coordina tutte le Associazioni Consiglio Centrale della Società di San Vincenzo De Paoli, esistenti nello Stato italiano. Presso la sede della Federazione Nazionale è depositato l'elenco delle sedi di tutte le articolazioni della Federazione stessa;

CONSIDERATO che la legge di bilancio 2017, al comma 86 dell'art. 1, modifica il comma 312 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ed estende l'operatività del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità in quanto imputati con sospensione del procedimento per messa alla prova (art. 168 *bis* c.p.). Il Fondo è reso stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.

Il Ministero della Giustizia, per il tramite del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (di seguito DGMC), che interviene nella persona del Viceministro della Giustizia, Sen. Francesco Paolo Sisto e la Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV che interviene nella persona della Presidente Paola Da Ros, convengono quanto segue.

Art. 1

1. Per lavoro di pubblica utilità (di seguito LPU), da prevedere per la messa alla prova degli imputati maggiori di età, ai sensi dell'art. 168 *bis* c.p., deve intendersi una prestazione non retribuita in favore della collettività di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.

Art. 2

1. Con il presente accordo le parti si impegnano a promuovere la stipula di convenzioni per lo svolgimento del LPU.
2. A tal fine, gli uffici di esecuzione penale esterna (di seguito UEPE), come previsto dal comma 3, dell'art. 2, del D.M. 88/2015, favoriscono i contatti tra le sedi della Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV e gli enti e le associazioni non profit ad essa affiliati, e i Tribunali ordinari territorialmente competenti.
3. La Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV e gli enti e le associazioni non profit ad essa affiliati, assicureranno la dovuta corrispondenza tra le competenze professionali e le attitudini lavorative dell'imputato con lo svolgimento del LPU richiesto e secondo modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato.
4. Il LPU potrà concretamente svolgersi presso le sedi della Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV e degli enti o associazioni non profit ad essa affiliati, per le quali la Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV eserciterà attività di coordinamento e supervisione.
5. I servizi e le strutture presso le quali materialmente si svolgerà il LPU dovranno essere riportati in apposito elenco che costituisce parte integrante della convenzione da sottoscrivere a livello locale con il presidente del tribunale. L'elenco riporta, per ciascuna sede della Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV ed ente e associazione non profit ad essa affiliati, l'indirizzo, il numero di posti disponibili, nonché il nominativo e i contatti del responsabile. I dati sono tempestivamente comunicati e aggiornati a cura del responsabile individuato da ciascuna parte al momento della sottoscrizione.

6. La Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV e gli enti non profit ad essa affiliati, dovranno assicurare standard organizzativi idonei alla presa in carico di imputati per lo svolgimento del LPU e, in particolare, si dovranno impegnare a garantire l'assegnazione a ciascun imputato di un referente interno che dovrà seguire il corretto svolgimento delle attività lavorative non retribuite, oltre a costituire un riferimento sia per gli UEPE che per i tribunali.

7. La Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV e l'ente non profit ad essa affiliato, presso i quali si svolgerà il LPU, prima di rilasciare la dichiarazione di disponibilità, valuteranno la rispondenza del richiedente alle proprie specifiche esigenze, avendo la facoltà di ricusare il richiedente medesimo.

8. Con il presente protocollo, ci si propone, inoltre, di favorire la stipula fra gli UEPE e le sedi della Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV e gli enti non profit ad essa affiliati, di accordi locali tesi ad assicurare all'imputato e, più in generale al soggetto adulto sottoposto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'accesso a programmi di inclusione sociale, di promozione della cultura della legalità, come forma di prevenzione della recidiva e di garanzia della sicurezza sociale e allo sviluppo del senso di cittadinanza, di giustizia e il rispetto delle leggi.

9. Il presente accordo si propone di favorire nell'imputato l'accettazione della funzione riparativa della misura, mediante specifiche attività non retribuite di risarcimento del *vulnus* che l'illecito ha provocato alla collettività e, inoltre:

a) lo sviluppo del senso di cittadinanza, di giustizia e il rispetto delle leggi;
b) la promozione della cultura della legalità, come forma di prevenzione della recidiva e di garanzia della sicurezza sociale;
c) l'accettazione delle sanzioni in un'ottica di assunzione di responsabilità e desiderio di riparazione;
d) la promozione di comportamenti orientati ad una responsabile partecipazione alla vita sociale;
e) l'accesso dell'imputato e, più in generale del soggetto adulto sottoposto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, a programmi di inclusione sociale, di educazione civica e alla legalità e ad attività per la promozione dei valori della solidarietà, della mutualità, dell'inclusione e della promozione sociale di gruppi svantaggiati, della sicurezza sociale e di sviluppo del senso di cittadinanza, di giustizia e il rispetto delle leggi.

10. I soggetti ammessi allo svolgimento del LPU presteranno, presso la Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV e gli enti non profit ad essa affiliati, le attività di seguito delineate, che rientrano nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, lettere a, d, e, f, del D.M. 88/2015. In particolare: *a)* prestazioni di lavoro per finalità sociali e sociosanitarie nei confronti di persone alcoldipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori e stranieri; *d)* prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche; *e)* prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del

demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia; *f)* prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

11. Tali attività, tese in particolare a favorire nell'imputato un percorso di revisione critica delle proprie condotte devianti e di promozione dei valori della legalità e solidarietà, saranno meglio declinate sul territorio in considerazione delle attività che si svolgono presso la Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV e gli enti non profit ad essa affiliati, con il coinvolgimento degli UEPE, come previsto al comma 3 del medesimo art. 2 del D.M. 88/2015.

Art. 3

1. L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle comprese all'art. 2, comma 4, lett. a, d, e, f del DM n. 88/2015, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

2. L'UEPE territorialmente competente, che redige il programma di trattamento, si impegna a conciliare le esigenze della persona sottoposta alla messa alla prova con quelle della sede della Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV e dell'ente non profit ad essa affiliato, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

3. Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto alla Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV e agli enti non profit ad essa affiliati, di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Art. 4

1. La Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV e gli enti non profit ad essa affiliati, garantiscono la conformità delle proprie strutture, dove materialmente si svolge il LPU, alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegnano ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al LPU, sono a carico della Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV e degli enti non profit ad

essa affiliati, che provvedono, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

3. La Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV e gli enti non profit ad essa affiliati, potranno beneficiare del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previsto all'art. 1, comma 86 della legge di bilancio 2017 e reso stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.

Art. 5

1. La Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV si impegna a sollecitare le proprie articolazioni territoriali e gli enti non profit ad esso affiliati, affinché:

a) individuino il numero massimo di imputati che possono essere inseriti contemporaneamente;
b) specifichino le tipologie di attività da far svolgere in concreto agli imputati;
c) indichino un referente cui l'UEPE possa rivolgersi per acquisire informazioni sull'andamento del LPU;
d) assicurino all'imputato e, più in generale al soggetto sottoposto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'accesso a programmi di inclusione sociale, di educazione civica e alla legalità e ad attività per la promozione dei valori della solidarietà, della mutualità, dell'inclusione e della promozione sociale di gruppi svantaggiati, della sicurezza sociale e di sviluppo del senso di cittadinanza, di giustizia e il rispetto delle leggi.

2. Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, tramite i propri uffici territoriali, si impegna a:

a) fornire alla Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV e agli enti non profit ad essa affiliati, tutti i chiarimenti e le delucidazioni necessarie alla piena comprensione delle finalità dell'istituto della messa alla prova per gli adulti e, in particolare, dello svolgimento del LPU che gli imputati sono chiamati a svolgere;
b) favorire i contatti tra la Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV e gli enti non profit ad essa affiliati, e i tribunali ordinari insistenti sul territorio di competenza degli uffici;
c) supportare la Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV e gli enti non profit ad essa affiliati, al fine di pervenire alla stipula della convenzione, secondo lo schema di cui alla delega conferita in data 9 settembre 2015 dal Guardasigilli ai Presidenti dei tribunali ordinari, fornendo alle stesse tutte le informazioni necessarie;
e) favorire la stipula fra gli Uepe e le sedi della Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV e gli enti non profit ad esse affiliati, di accordi locali resi ad assicurare all'imputato e, più in generale al soggetto adulto sottoposto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'accesso a programmi di inclusione sociale, di educazione civica e alla legalità e ad attività per la promozione dei valori della solidarietà, della mutualità,

dell'inclusione e della promozione sociale di gruppi svantaggiati, della sicurezza sociale e di sviluppo del senso di cittadinanza, di giustizia e il rispetto delle leggi.

3. L'UEPE e la sede della Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV e l'ente non profit ad essa affiliato, definisce di concerto le modalità di collaborazione e di comunicazione più funzionali ad assicurare l'efficace attuazione della convenzione.

Art. 6

1. Per l'implementazione e la realizzazione degli obiettivi del presente Protocollo, è costituita una cabina di regia a livello nazionale composta da rappresentanti delle parti individuati da ciascuna delle parti in numero uguale.
2. La partecipazione alla Cabina di Regia è a titola gratuito e senza alcun onere.

Art. 7

1. Il presente protocollo è esecutivo dopo la avvenuta sottoscrizione delle parti.
2. Esso ha durata annuale dalla data della sottoscrizione ed è tacitamente rinnovato per la medesima durata in mancanza di disdetta scritta comunicata alla controparte entro sessanta giorni anteriori alla scadenza.
3. Quando uno dei contraenti è inadempiente ad uno o più degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente protocollo, la parte non inadempiente ha facoltà di recedere dopo quindici giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di recesso.
4. In caso di incompatibilità delle disposizioni del presente protocollo con norme sopravvenute, le parti ne adeguano tempestivamente il contenuto con le medesime modalità previste per la stipula. Il mancato adeguamento nel termine indicato dalla parte che ne fa richiesta comporta la perdita di efficacia del protocollo.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, 26 Settembre 2024

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Il Vicecapo Ufficio
Sen. Francesco Paolo SISTO

FEDERAZIONE NAZIONALE ITALIANA
SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI ODV
La Presidente
Dott.ssa Paola D'[illegible]